



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Italo GIULIVO

Claudia CAMPOBASSO

Mauro BIAFORE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
393	29/09/2026	214	00	00

Oggetto:

Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026. Proroga, al 15 ottobre 2026, dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e modifica di alcuni dei divieti e obblighi vigenti, per il solo comparto castanicolo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. la legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" dispone che le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- b. il Piano, sottoposto a revisione annuale, individua, tra l'altro, le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata ed i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- c. l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- d. con circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. MIN_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026, recante: "Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti", si stabilisce che: *"Come noto, l'art. 1 co. 1 del D.L. 31/05/2005 n. 90, conv. con mod. dalla legge 26/07/2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo. Tali attività risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile, dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022. Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 15 ottobre 2026"*;
- e. con Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026, recante: "Campagna estiva antincendio boschivo 2026. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità nel periodo 15 giugno – 30 settembre e di vigenza delle sanzioni penali per inottemperanza divieti e obblighi comportamentali", la Direzione generale Protezione civile e Uffici territoriali del Genio civile ha decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi **dal 15 giugno e fino al 30 settembre 2026** e le relative disposizioni e prescrizioni, fra cui si evidenziano le seguenti:
 - DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
 - DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
 - DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
 - DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- f. con D.G.R. n. 364 del 09/07/2026 (BURC n. 37 del 13/07/2026), la Regione ha approvato il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel triennio 2026-2028";

RILEVATO CHE:

- a. con il citato Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/06/2026, relativo alla Dichiarazione dello stato di grave pericolosità nel periodo 15 giugno ÷ 30 settembre e di vigenza delle sanzioni penali per inottemperanza divieti e obblighi comportamentali, è stata precisata la suscettibilità di proroga del suddetto periodo, in dipendenza dell'andamento della campagna estiva AIB 2026;

PRESO ATTO CHE:

- a. con nota prot. n. 0788391 del 24/09/2026, la U.O.S. 214.01.01 "Previsione, Centro funzionale regionale multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di Protezione Civile" ha trasmesso il report "Campagna estiva A.I.B. 2026: Dinamiche meteorologiche e rischio incendi boschivi sul territorio della Campania nel periodo 15/06/2026 ÷ 15/09/2026", predisposto ai fini del supporto decisionale alla conferma o meno della data di conclusione del periodo di grave pericolosità degli incendi boschivi, stabilita nel 30 settembre 2026 dal predetto decreto n. 212/2026;
- b. dalle considerazioni conclusive, riportate nel suddetto elaborato, risulta, fra l'altro, che:
- i. *"(...) dal punto di vista meteorologico, le analisi condotte sui dati osservati nel periodo 15 giugno ÷ 15 settembre 2026 hanno confermato la particolarità dello stesso, in termini di anomalia termica osservata, risultata mediamente pari a 2.7÷2,8 °C su tutto il territorio regionale, con valori, quindi, superiori a quello di 1,5 °C, previsto dal sistema EFFIS, sulla base del modello stagionale dell'ECMWF inizializzato a giugno 2026 ed assunto a riferimento, nell'allegato 13 al Piano, anche ai fini della dichiarazione dello stato di grave pericolosità e della determinazione del relativo periodo di vigenza";*
 - ii. *più eterogeneo, in termini di anomalia climatica, è stato l'andamento della precipitazione sul territorio regionale, risultata, in termini di cumulata osservata, maggiore del valore climatico del periodo considerato, in alcune aree di superficie molto limitata del territorio regionale; le caratteristiche delle precipitazioni osservate, l'entità e la loro distribuzione, tuttavia, non hanno reso significativo il surplus osservato, in termini di riduzione delle condizioni di aridità del territorio e propensione (suscettività) della vegetazione all'innesco e alla propagazione degli incendi;*
 - iii. *la tendenza climatica per il periodo dal 01 ottobre 2026 in poi, ovvero nel periodo immediatamente successivo alla prevista data di chiusura dello stato di grave pericolosità, è associata a una non diminuzione della pericolosità osservata nel periodo antecedente, con persistenza della suscettività all'innesco e propagazione, correlata ai fattori climatici;*
 - iv. *per quanto sin qui riportato e fatta salva ogni ulteriore valutazione, in applicazione di criteri decisionali contingenti o ritenuti opportuni, si ritiene necessario prorogare lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi, oltre il termine del 30 settembre, attualmente previsto per la sua cessazione dal D.R.D. n. 212/2026 (...);*

RILEVATO, ancora, CHE:

- a. l'art. 15 della Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11. Recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" stabilisce che, agli effetti della presente legge non sono considerati boschi e sono esenti dalla relativa disciplina:
- i pioppeti specializzati in avvicendamento alle colture agrarie, i nocciuleti e le piantagioni arboree dei giardini e parchi urbani;
 - gli appezzamenti isolati e sparsi di bosco che, pur trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 14, misurino una superficie non superiore ai 2.500 metri quadrati, sempreché siano posti ad una distanza da altri appezzamenti boschivi, misurata tra i margini più vicini, superiore ai 100 metri;
 - le piante sparse, i filari e le fasce di specie legnose forestali di larghezza non superiore ai 25 metri misurati al piede delle piante di margine, sempreché non abbiano funzione di frangivento o che siano radicate lungo i corsi d'acqua a regime torrentizio o perenne;
 - i castagneti da frutto in attualità di coltura;
- b. l'art. 75 del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3. "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" dispone che:

- comma 8 “Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento ed abbruciamento. L’abbruciamento è consentito al di fuori del periodo di massima pericolosità come definito dal Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente e dovrà essere effettuato dall’alba alle ore 9 ed in assenza di vento. Il materiale raccolto in piccoli mucchi è bruciato con le opportune cautele, in apposite radure predisposte nell’ambito del castagneto”;
- comma 9 “L’abbruciamento delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbano essere preventivamente denunciati al Sindaco ed ai Carabinieri Forestale”;

PRESO ATTO, altresì, CHE:

- la Direzione Generale 207.00 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota agli atti del protocollo regionale n. 0790338 del 25/09/2026, recante ad oggetto: “Decreto Dirigenziale n. 212 del 09.06.2026, avente oggetto “Campagna estiva antincendio boschivo 2026. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità nel periodo 15 giugno - 30 settembre e di vigenza delle sanzioni penali per inottemperanza divieti e obblighi comportamentali”– problematiche comparto castanicolo”, ha rappresentato quanto segue: *“Con il provvedimento riportato in oggetto, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania, nel periodo che va dal 15 giugno al 30 settembre 2026, suscettibile di probabile proroga, in dipendenza dell’andamento peculiare della campagna estiva AIB 2026. Tale provvedimento contempla una serie di divieti ed obblighi, tra i quali il divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo su indicato. A tal proposito, si rappresenta che sono pervenute alla scrivente Direzione, diverse comunicazioni da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole e delle principali imprese castanicole presenti in Campania, che hanno evidenziato come l’estensione del periodo di pericolosità per gli incendi boschivi fino al 30 settembre 2026 e, laddove reso necessario dall’andamento della campagna AIB, anche oltre tale scadenza, non consente nei castagneti da frutto le operazioni di abbruciamento dei residui, pratica agronomica necessaria per la ripulitura dei terreni. Infatti, la pulizia del sottobosco è normalmente praticata nel mese di settembre per permettere la successiva raccolta delle castagne nel mese di ottobre. Il castagno da frutto riveste un ruolo strategico in molte realtà agricole campane, soprattutto delle aree interne, e la produzione della Campania, pari a circa 260.000 quintali di prodotto/anno, rappresenta da sola oltre il 50% della produzione nazionale ed è orientata soprattutto a produzioni di pregio, molte delle quali hanno ottenuto il riconoscimento del marchio europeo di Indicazione Geografica Protetta (Castagna di Montella IGP, Marrone di Roccadaspide IGP, Marrone di Serino IGP, Castagna di Roccamonfina IGP, Castagna del Partenio), i cui specifici areali di produzione sono riportati nell’allegato alla presente nota. Tale comparto, peraltro, da oltre un decennio, attraversa rilevanti criticità, derivanti dall’attacco di numerosi fitofagi, primo tra tutti il Cinipide galligeno del Castagno (*Dryocosmus kuriphilus*, *Yasumatsu*), che verrebbero acuite dal non potere preparare il letto di caduta per le castagne in tempo utile, concorrendo ad accrescere le lamentate criticità, che impattano fortemente sulle imprese castanicole campane. Tanto premesso, si chiede di poter consentire ai castanicoltori campani la ripulitura del terreno da ricci, fogliame e felci mediante raccolta, concentramento e abbruciamento di tale materiale vegetale, per consentire la successiva raccolta al suolo del prodotto, operazione prevista anche dall’articolo 75, comma 8, del Regolamento forestale regionale n. 3/2017 e ss.mm.ii. Le operazioni di abbruciamento saranno condotte dai castanicoltori adottando tutte le prescrizioni recate dal Regolamento forestale n. 3/2017, atte a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi, nonché ottemperando all’obbligo di comunicazione delle attività di abbruciamento, almeno 48 ore prima dell’esecuzione, al Sindaco e ai Carabinieri Forestali competenti per territorio, per il controllo da espletarsi da parte degli Organi di controllo preposti”;*
- nella citata nota, oltre alle prescrizioni tecniche minime che gli operatori devono rispettare, volte a limitare in ogni modo la possibilità di sviluppo e propagazione di incendi, sono elencati i Comuni interessati, di seguito ripartiti per tipologia di produzione castanicola IGP:

Castagna di Montella

Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano e comuni limitrofi;

Marrone di Roccadaspide

Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Bracigliano, Buonabitacolo, Calvanico, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel san lorenzo, Castelvita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte san Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento;

Marrone di Serino

Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Calvanico e comuni limitrofi;

Castagna di Roccamonfina

Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Picilli e comuni limitrofi.

Castagna del Partenio

Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascerana, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte **ricadenti nella provincia di Avellino**;

Arpaia, Arpaiese, Forchia, Pannarano, Paolisi, **ricadenti nella provincia di Benevento**;

Arienzo, **ricadente nella provincia di Caserta**; Roccarainola, **ricadente nella provincia di Napoli**.

VISTI:

- a. il D. Lgs. n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- b. la Legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", così come integrata dalla successiva dell'8 novembre 2021, n. 155, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120;
- c. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- d. il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- e. il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale" e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;
- f. il D.lgs. n. 1/2018, recante il "Codice di protezione civile";
- g. il Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d'interfaccia urbano-rurale, nonché dell'apparato sanzionatorio;
- h. l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007;
- i. la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l'altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- j. la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di *"bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 01 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata*

richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo”;

- k. la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
- l. la circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. MIN_MUSUMECI - 0001714-P-26/05/2026 recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale nonché ai rischi conseguenti”;
- m. il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nel triennio 2026-2028, approvato con d.G.r. n. 364 del 09/07/2026;

RITENUTO

- a. di dover adottare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 co. 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”, dell’art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le 28 settembre 2017, n. 3 “Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi” e dell’art 14 della legge regionale n. 12 del 22/05/2017 “Sistema di Protezione Civile in Campania”:
 - i. dover adottare il presente provvedimento ai fini della proroga, al 15 ottobre 2026, della conclusione del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania, dichiarato con D.D. n. 212/2026, stabilita originariamente al 30 settembre 2026 dallo stesso D.D.;
 - ii. dover, altresì, in relazione ai divieti e obblighi stabiliti con il D.D. n. 212/2026, da intendersi estesi a tutto il 15 ottobre 2026, introdurre specifica deroga per il comparto castanicolo, da attuarsi nei limiti e con le modalità di cui al presente provvedimento;
- b. dover, altresì, contestualmente richiamare, in attuazione delle raccomandazioni contenute nella circolare ministeriale 2026, ogni prescrizione, norma comportamentale, divieto e/o obbligo a carico dei soggetti istituzionali e dei cittadini, utilmente finalizzata all’efficace contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia urbano-rurale sul territorio regionale, nei termini e con le modalità stabilite nel dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO

- a. in relazione al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi riportati nel presente provvedimento, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” in attuazione della Legge regionale n.11/96 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli articoli, pertinenti alla fattispecie del reato che si andrà a configurare, ai sensi e per ogni effetto previsto dal vigente Codice penale;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla U.O.S. 214.01.01 Previsione, Centro funzionale regionale multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di Protezione Civile e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella narrativa che precede, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.S.;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate e confermate:

1. **è prorogato al 15 ottobre 2026**, il termine di conclusione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania, originariamente stabilito, con Decreto Dirigenziale n. 212 del 09/07/2026, al 30 settembre 2026;
2. **DI PRENDERE ATTO** della nota della Direzione Generale 207.00 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota agli atti del protocollo regionale n. 0790338 del 25/09/2026 avente ad oggetto “Decreto Dirigenziale n. 212 del 09.06.2026, avente oggetto “Campagna estiva antincendio boschivo 2026. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità nel periodo 15 giugno - 30 settembre e di vigenza delle sanzioni penali per inottemperanza divieti e obblighi comportamentali” – **problematiche comparto castanicolo**;

3. **DI INTEGRARE**, per l'effetto, il decreto dirigenziale n. 212 del 09/06/2026 recante "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2026", nel senso di prevedere la facoltà per i Sindaci dei comuni di cui al successivo punto, di adottare, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2026, prorogato, con il presente provvedimento, **al 15 ottobre 2026**, ordinanze in deroga ai sensi dell'art. 54 co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ss.mm.ii., per consentire ai castanicoltori la ripulitura del terreno da ricci, fogliame e felci, mediante, raccolta concentramento e abbruciamento, per consentire la successiva raccolta del prodotto;
4. **DI PRECISARE** che la facoltà di cui al punto precedente è riservata esclusivamente ai Sindaci dei comuni interessati, come di seguito elencati:

Castagna di Montella

Montella, Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Nusco, Volturara Irpina e Montemarano e comuni limitrofi;

Marrone di Roccadaspide

Alfano, Aquara, Auletta, Bellosguardo, Bracigliano, Buonabitacolo, Calvanico, Campora, Cannalonga, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel san lorenzo, Castelvita, Celle di Bulgheria, Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte san Giacomo, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Polla, Postiglione, Roccadaspide, Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Sacco, San Mauro la bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torraca, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Ascea, Camerota, Capaccio, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento;

Marrone di Serino

Serino, Solofra, Montoro, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Chiusano S. Domenico, Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada e Forino, Giffoni Valle Piana, Giffoni Sei Casali, S. Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Calvanico e comuni limitrofi;

Castagna di Roccamonfina

Caianello, Conca della Campania, Galluccio, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli e comuni limitrofi.

Castagna del Partenio

Avella, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pietrastornina, Quadrelle, Roccabascera, Rotondi, Sant'Angelo a Scala, San Martino Valle Caudina, Sirignano, Sperone, Summonte **ricadenti nella provincia di Avellino**; Arpaia, Arpaise, Forchia, Pannarano, Paolisi, **ricadenti nella provincia di Benevento**; Arienzo, **ricadente nella provincia di Caserta**; Roccarainola, **ricadente nella provincia di Napoli**;

5. **DI PRECISARE** altresì, che nelle ordinanze sindacali dovranno essere previste le seguenti ulteriori prescrizioni:
- *la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;*
 - *la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;*
 - *la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall'alba alle 9 del mattino;*
 - *è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento;*
 - *la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;*
 - *è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;*
 - *adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;*

- *dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio;*
 - *il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), fatte salve ipotesi di reato più grave;*
6. **DI CONFERMARE**, per quanto non richiamato o trattato nel presente provvedimento, ogni indicazione, prescrizione e determinazione riportata nel decreto n. 212/2026;
 7. **DI RICHIAMARE** i divieti e gli obblighi vigenti durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi:
 - DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
 - DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
 - DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
 - DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - o usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - o usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - o far brillare mine;
 - o fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
 - DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come "lanterne volanti", dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici nei boschi e a una distanza inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii.
 8. **DI PRECISARE** che i Sindaci dei comuni interessati dovranno provvedere immediatamente a far sospendere qualsiasi attività di abbruciamento previamente autorizzata con Ordinanza in deroga, in presenza di un AVVISO CONDIZIONI DI SUSCETTIVITÀ ALL'INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI, diramato quotidianamente dalla S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile, che preveda una suscettività ALTA per il Comune interessato;
 9. **DI FARE OBBLIGO** ai Sindaci di trasmettere le ordinanze adottate ai sensi del presente atto alla Prefettura, Stazione dei Carabinieri, Comando Vigili del Fuoco e SOPI/SOUP presso l'Ufficio provinciale del Genio Civile competente per territorio;
 10. **DI DEMANDARE** ai Sindaci in qualità di Autorità locali di protezione civile, l'attività di ricognizione e sorveglianza delle attività di abbruciamento autorizzate in deroga in virtù del presente atto, per la verifica della rigorosa osservanza degli obblighi posti in capo agli operatori autorizzati;
 11. **DI AVVISARE** che il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fatte salve le ipotesi di reato più grave;
 12. **DI CONFERMARE**, per quanto non richiamato o trattato nel presente provvedimento, ogni e ulteriore o diversa indicazione, prescrizione e determinazione riportata nel decreto n. 212/2026;
 13. **DI INVIARE** il presente decreto ai Comuni interessati;

14. **DI INVIARE** il presente decreto alle Prefetture di Salerno, Caserta, Avellino, Benevento e Napoli, al Comando Regione Carabinieri "Campania", alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento della Protezione civile;
15. **DI INVIARE** il presente Decreto, a norma delle vigenti procedure, per quanto di competenza e per eventuali consequenziali adempimenti.
- all'Assessora alla Protezione Civile;
 - all'Assessora all'Ambiente;
 - all'Assessora all'Agricoltura;
 - alla Direzione Generale 207.00.00 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - alla Direzione Generale 213.00.00 Difesa Suolo, Ecosistema e Sostenibilità;
 - al Settore 101.01.00 Attività di raccordo con le strutture amministrative e supporto alle politiche regionali - Staff del Capo di Gabinetto per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC;
 - al Settore Protezione Civile 214.01.00 e alle UU.OO.S. 214.01.01 Previsione, Centro Funzionale Regionale Multirischi, telecomunicazioni e sistemi tecnologici di Protezione Civile; 214.01.02 Pianificazione di protezione civile; 214.01.03 – Emergenze di protezione civile- Gestione sale operative (SORU, SOUPR, SOPI); 214.01.04 – Colonna mobile di protezione civile;
 - al Settore 214.02.00 Uffici Territoriali del Genio Civile;
 - alla U.O.S. 214.00.01 Pianificazione strategica, programmazione, gestioni commissariali d'emergenza, post-emergenza;
16. **DI TRASMETTERE** il presente Decreto agli Uffici regionali competenti alla pubblicazione sul sito web della Regione Campania e sul B.U.R.C.

GIULIVO

Italo GIULIVO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa